



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO

6^a Divisione - Stato e Avanzamento Sottufficiali in S.P.
Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL II 6 2 00 **51386** **30 GEN 2008**
Allegati: 2

P.d.c. T.Col. C.C.r.n. A. PEDONE
Tel. Civ. 06/517050314 - Mil. 105/0314

OGGETTO: Decreti dirigenziali nn. 4319 e 4320 datati 21 dicembre 2007 - Formazione aliquote di valutazione riferite al 31 dicembre 2007.

ALLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA - Ufficio del Sottocapo	<u>ROMA</u>
AL COMANDO SQUADRA AEREA	<u>ROMA</u>
AL COMANDO LOGISTICO A.M.	<u>ROMA</u>
AL COMANDO SCUOLE A.M.	<u>GUIDONIA (ROMA)</u>
AL COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	<u>POGGIO RENATICO (FE)</u>
AL COMANDO 1 ^a REGIONE AEREA	<u>MILANO</u>
AL COMANDO 3 ^a REGIONE AEREA	<u>BARI PALESE</u>
ALLO STATO MAGGIORE DIFESA - II REPARTO - R.I.S.	<u>ROMA</u>
ALLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA - R.G.S. - 3 ^o Ufficio	<u>CIAMPINO</u>
A JFC HQ NAPLES EST - QUARTIER GENERALE ITALIANO	<u>BAGNOLI (NA)</u>
AL COMANDO ALLEATO INTERFORZE DEL SUD - Q.G.I.	<u>VERONA</u>
ALLA DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
AL COMANDO AERONAUTICA MILITARE	<u>ROMA</u>
AL RAGGRUPPAMENTO AUT. DEL MIN. DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
AL RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	<u>ROMA</u>
AL CENTRO INTERFORZE TELERILEVAMENTO SATELLITARE	<u>PRATICA DI MARE (ROMA)</u>
ALLA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FORZE ARMATE	<u>CHIAVARI (GE)</u>
ALL'UFFICIO TECNICO TERRITORIALE	<u>MILANO</u>
ALL'UFFICIO TECNICO TERRITORIALE	<u>TORINO</u>
ALL'UFFICIO TECNICO TERRITORIALE	<u>NAPOLI</u>
AL CENTRO INTERF. STUDI APPLICAZIONI MILITARI	<u>S. PIERO A GRADO (PI)</u>
AL COMANDO CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
ALLA SCUOLA UNICA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC	<u>RIETI</u>
<i>e, per conoscenza:</i>	
ALLO STATO MAGGIORE DIFESA	<u>ROMA</u>
AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E D.N.A.	<u>ROMA</u>
ALLA COMMISSIONE PERMANENTE DI AVANZAMENTO SOTT.LI A.M.	<u>ROMA</u>
ALLA D.G.P.M. - U.D.G.	<u>S E D E</u>
ALLA D.G.P.M. - V REPARTO - 18 ^a Divisione - Documentazione Aeronautica	<u>S E D E</u>

Pag. 1 di 3

1. Si trasmettono, per le azioni di competenza, i decreti dirigenziali indicati in oggetto, in copia conforme all'originale (**allegati 1 e 2**), con i quali sono state stabilite le aliquote di

valutazione riferite al 31 dicembre 2007, ai fini dell'avanzamento al grado superiore del personale militare non direttivo appartenente al ruolo Marescialli ed al ruolo Sergenti dell'Aeronautica Militare.

2. Tutte le disposizioni concernenti la chiusura della documentazione caratteristica e matricolare, le modalità di presa visione da parte degli interessati, le dichiarazioni di completezza da far sottoscrivere, l'inoltro, la comunicazione di eventuali variazioni matricolari omesse ma di rilevanza per la valutazione e i contrassegni da apporre, saranno rese note con successiva circolare che sarà diramata a cura della D.G.P.M. - V Reparto - 18^a Divisione - Documentazione Aeronautica.

Successivamente, la stessa 18^a Divisione avrà cura di accludere al libretto caratteristico del personale in valutazione il 1° originale del foglio matricolare (le variazioni matricolari dovranno riferirsi esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari verificatisi a tutto il 31 dicembre 2007) e di far pervenire la documentazione in parola alla Commissione Permanente di Avanzamento per i Sottufficiali dell'A.M. secondo i termini e le modalità stabilite da quest'ultima.

3. Non dovrà essere redatta alcuna documentazione per il personale che alla data del 31 dicembre 2007 risulti in una delle seguenti posizioni ostative all'avanzamento:

- a) *rinvio a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo;*
- b) *sottoposto a procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione di stato;*
- c) *sospeso dal servizio o dall'impiego;*
- d) *in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata, alla data del 31 dicembre 2007, non inferiore a sessanta giorni continuativi e non cumulativi di più periodi maturati durante l'anno (aspettativa senza soluzione di continuità almeno dal 2 novembre 2007 al 31 dicembre 2007);*
- e) *che non abbia maturato le condizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196, inerente l'assolvimento delle attribuzioni specifiche previste dalla tabella C/3 allegata al citato decreto;*
- f) *transitato in altri ruoli delle Forze Armate, oppure collocato in aspettativa per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n° 266 e del decreto ministeriale 14 aprile 2002.*

La causa impeditiva di cui alla precedente lettera e) non trova applicazione nei confronti del personale inquadrato ai sensi della legge 27 luglio 2004, n° 186.

I militari che dovessero venire a trovarsi in una delle precedenti posizioni, dovranno essere segnalati alla scrivente al fine dell'esclusione dall'aliquota, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196, così come sostituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n° 82, specificando il motivo ed avendo cura di trasmettere i seguenti atti documentali:

- a) per quanto concerne i motivi ostativi riguardanti procedimenti penali, copia del decreto di citazione/rinvio a giudizio o di ammissione a rito speciale (qualora non presente agli atti lo stesso documento dovrà essere richiesto alla competente Autorità Giudiziaria);
- b) con riferimento agli impedimenti relativi a procedimenti disciplinari, copia degli atti probanti l'apertura dell'inchiesta formale;
- c) per quanto attiene all'aspettativa per infermità, copia dell'atto dispositivo, ovvero, qualora non emesso, un prospetto delle licenze straordinarie e delle aspettative fruitive dall'interessato nell'anno 2007;
- d) in relazione al mancato assolvimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, un prospetto dei periodi espletati in incarichi inerenti la specializzazione posseduta; tale prospetto dovrà, altresì, essere trasmesso a cura dei Comandi di Corpo per informazione all'Ufficio Personale del rispettivo Alto Comando, nonché al 4° Ufficio della Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica.

Il provvedimento di esclusione dall'aliquota di avanzamento sarà successivamente notificato nelle forme di rito.

Al cessare delle cause impeditive, i predetti Comandi di Corpo avranno cura di darne tempestiva comunicazione alla scrivente, ai fini dell'inclusione degli interessati nella prima aliquota utile di valutazione, ai sensi del comma 6 del succitato articolo 17.

4. Parimenti dovrà essere segnalato alla scrivente, allegando la relativa documentazione probatoria, il personale che venga a trovarsi in una delle posizioni menzionate alle lettere a), b), c) ed f) del precedente punto 3, comma 1, durante i lavori della competente Commissione e, comunque, prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di pubblicazione del citato quadro di avanzamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n° 196, così come integrato dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n° 82 .
5. Per quanto concerne, inoltre, la posizione ostativa menzionata alla lettera d) del precedente punto 3, comma 1, dovrà essere segnalato il personale che, durante i lavori della competente Commissione e, comunque, prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, risulti in aspettativa a qualsiasi titolo per una durata non inferiore a sessanta giorni senza soluzione di continuità, avendo cura di trasmettere un prospetto delle licenze straordinarie e delle aspettative fruitive dall'interessato nell'anno 2008.
6. L'eventuale provvedimento di sospensione dalla valutazione o di cancellazione dal quadro di avanzamento sarà successivamente notificato nelle forme di rito.
7. Altresì, si richiede l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare n° DGPM/III/7/6681 in data 30 maggio 2001 della collaterale 9ª Divisione, affinché i militari interessati alla procedura di avanzamento, all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza della documentazione caratteristica, rilascino apposita dichiarazione, in un unico esemplare, vistata dal Comandante di Corpo e custodita presso il Comando di appartenenza, conforme al fac-simile allegato alla medesima circolare. Con l'occasione, si richiama l'attenzione dei Comandi sulla necessità di fornire aggiornamenti alla scrivente sulla conclusione dei procedimenti penali del personale dipendente, aventi riflessi sulle procedure di promozione, in ottemperanza all'anzidetta circolare.
8. Si pone in risalto l'esigenza che gli adempimenti connessi alle predette disposizioni siano espletati con cura rigorosa e con il massimo rispetto del termine stabilito per l'inoltro della relativa documentazione.
9. A margine, si rappresenta che le disposizioni relative alla formazione dell'aliquota di valutazione riferita al 31 dicembre 2007, ai fini del conferimento della qualifica di "luogotenente" per l'anno 2008, saranno impartite con un'ulteriore circolare di prossima emanazione.

F.to IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dirigente Dott. Paolo BUI



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- VISTO l'articolo 1-bis, aggiunto al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 196/95, si deve addivenire alla formazione dell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, riferita al 31 dicembre 2007, relativa al personale dei ruoli Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- VISTI i ruoli dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto dirigenziale datato 7 novembre 2006, con il quale, tra l'altro, al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il personale militare è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico ed all'avanzamento del personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Alla data del **31 dicembre 2007**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

In detta aliquota è compreso il sottonotato personale:

a) **Marescialli Capi e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 1999 che, alla predetta data del 31 dicembre 2007, maturano il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni) per la valutazione "a scelta" al grado di Primo Maresciallo;
- non compresi nel numero delle promozioni attribuite dopo la valutazione di cui all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2006,

./.
./.

b) **Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti:**

- inquadrati nel predetto grado con anzianità giuridica di grado pari all'anno 2001 (in applicazione della tabella "G" allegata alla legge 27 luglio 2004, n. 186) che, alla predetta data del 31 dicembre 2007, maturano il periodo minimo di permanenza nel grado (6 anni) per la valutazione ad anzianità al grado di Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, come previsto dall'articolo 1-bis, comma 7, aggiunto al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, con la richiamata legge 27 luglio 2004, n. 186;

c) Marescialli e gradi corrispondenti:

- con anzianità di grado riferita all'anno 2005 che, alla data di formazione di detta aliquota, maturano il periodo minimo di permanenza nel grado (2 anni) per la valutazione "ad anzianità" al grado di Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti.

Altresì, nella richiamata aliquota, sono inclusi tutti coloro che, già valutati per il Q.A. 2006, sono stati giudicati "Non Idonei" per la prima volta, ovvero, già "Non idonei" all'avanzamento per i QQ.AA. 2002 e 2003.

Articolo 2

Nell'aliquota in questione è altresì compreso il sottoannotato personale:

- esclusi da precedenti aliquote, per i quali, alla data del 31 dicembre 2007, siano venute a cessare le cause impeditive di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- esclusi da precedenti aliquote in quanto sprovvisti del requisito previsto dall'articolo 16 e dalle tabelle C/1, C/2 e C/3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i quali, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano maturato il predetto requisito;
- sospesi dalle valutazioni o cancellati dai quadri di avanzamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n° 82, per i quali, alla data del 31 dicembre 2007, siano venute a cessare le cause impeditive previste dal comma 3 del citato articolo 17.

Articolo 3

Sarà escluso dall'aliquota del 31 dicembre 2007, il personale che alla detta data:

- sia sprovvisto del requisito di cui all'articolo 16 e alle tabelle C/1, C/2 e C/3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.

Roma, 21 dicembre 2007

F.to Dirigente Dott. Fulvio PELUSO



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, si deve addivenire alla formazione dell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, riferita al 31 dicembre 2007, relativa al personale dei ruoli Sergenti in servizio permanente dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- VISTI i ruoli dei Sergenti in servizio permanente dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto dirigenziale 7 novembre 2006, con il quale, tra l'altro, al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il personale militare è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico ed all'avanzamento del personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Alla data del **31 dicembre 2007**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli Sergenti in servizio permanente dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

In detta aliquota è compreso il sottoannotato personale:

a) Sergenti Maggiori e gradi corrispondenti, destinatari delle norme transitorie di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 196/1995:

- già "non idonei" all'avanzamento per i QQ.AA. 2002 e 2003 (articolo 39 del d. lgs. n. 196/1995);

./.

./.

- promossi a detto grado dopo 4 anni dal 2° giudizio di non idoneità nell'avanzamento da Sergente a Sergente Maggiore, con anzianità assoluta di grado riferita all'anno 2006;
- esclusi dall'inquadramento, ai sensi dell'articolo 34, comma 15, del d. lgs. n. 196/95, per i quali, alla data del 31 dicembre 2007, siano venute a cessare le cause impeditive di cui all'articolo 17, comma 3, del precitato d. lgs. n. 196/95.

b) Sergenti:

- con anzianità di grado riferita all'anno 2000 che, alla predetta data del 31 dicembre 2007, maturano il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione "ad anzianità" al grado di Sergente Maggiore;
- con anzianità di grado riferita all'anno 1999, già valutati con l'aliquota del 31 dicembre 2006 e giudicati "Non Idonei" per la prima volta (con riferimento al Q.A. 2006);
- già "non idonei" all'avanzamento per i QQ.AA. 1998, 1999 e 2003, destinatari delle norme transitorie di cui al citato articolo 34 del d. lgs. n. 196/1995;
- da valutare con riferimento ai QQ.AA. dell'anno 2006 e precedenti, allorquando abbiano soddisfatto, alla data del 31 dicembre 2007, alle condizioni di cui all'articolo 16 del d. lgs. n. 196/95, ovvero siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, o dell'articolo 34, comma 15, del d. lgs. n. 196/95.

Articolo 2

Saranno esclusi dall'aliquota del 31 dicembre 2007:

- i Sergenti, immessi nel ruolo Sergenti ai sensi del d. lgs. n. 196/95, che alla data della predetta aliquota non abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 16 e alle tabelle C/1, C/2 e C/3 del d. lgs. n. 196/95;
- il personale che venga a trovarsi in una delle cause impeditive previste dall'articolo 17, comma 3, del d. lgs. n. 196/95, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, del d. lgs. n. 82/2001.

Roma, 21 dicembre 2007

F.to Dirigente Dott. Fulvio PELUSO